



Decreto Dirigenziale n. 101 del 12/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "DE MAIO MARIO". ATTIVITA': LAVORAZIONE PELLI. SEDE OPERATIVA: MONTORO SUPERIORE, FRAZ. BANZANO, VIA TUORI, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0469790 del 28 maggio 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Tuori, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a. è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. “i-ter”, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0501831 del 9 giugno 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 9 luglio, deserta per il mancato quorum e nuovamente fissata al 17 settembre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, si è ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 0872226 del 12 ottobre 2009 e parzialmente acquisiti, con esclusione del certificato d'agibilità aggiornato (le cui procedure si comunicavano essere in itinere), al prot. n. 0957196 del successivo 5 novembre;
- CHE sulla scorta di tali atti, con nota prot. n. 0974387 del giorno 11 novembre 2009 è stata riconvocata per il successivo 26 novembre, in via definitiva, la Conferenza di Servizi, andata deserta per il mancato quorum e non più convocata, in ragione dell'improcrastinabilità del procedimento;
- CHE il procedimento è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), ritenuto potersi emettere provvedimento autorizzativo, con nota prot. n. 1047209 del 2 dicembre 2009 se ne dava comunicazione al gestore, pur subordinandosi il rilascio del presente atto “...alla presentazione del certificato d'agibilità aggiornato...”, riferito ai locali ove va a svolgersi l'attività;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE del suo assolvimento è stata fatta richiesta, in uno a quella di presentazione dell'atto sopra precisato, con la già citata nota prot. n. 1047209/2009;
- CHE solo il 13 aprile 2011 è stata acquisita al prot. n. 0296780 copia della ricevuta di versamento, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 370,75 (euro trecentosettanta/75);

- CHE con nota prot. n. 2498 del 16 marzo 2011, trasmessa a mezzo fax in pari data ed acquisita al prot. n. 0215083 del 18 marzo 2011, l'amministrazione competente ha formalmente inviato la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 10 marzo 2011 con cui, oltre a darsi conferma sulla validità del certificato d'agibilità già più volte menzionato, valutata l'urgenza dovuta al particolare stato di crisi in cui versano diverse aziende locali, operanti nel settore della LAVORAZIONE PELLI, è stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico;
- CHE in sostituzione del certificato d'agibilità aggiornato, dietro sollecito prot. n. 0304576 del 15 aprile 2011, è stata altresì acquisita al prot. n. 0310124 del 18 aprile 2011 una perizia stragiudiziale, redatta e giurata da professionista adeguatamente titolata ed abilitata ed attestante la conformità dei locali siti in Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Tuori, s. n. (in N.C.E.U. fg. n. 4, part. n. 496 e subalterni);

RITENUTO:

- potersi pertanto rilasciare, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Tuori, s. n.;

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "DE MAIO MARIO", l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Tuori, s. n.;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

- g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
- I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime, nonché nuovo schema riepilogativo (più completo, in relazione ai parametri geometrici finora mancanti);
- 8) di precisare che:
- a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "DE MAIO MARIO", sede di Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Tuori, s. n.;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Superiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione,

Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Michele Palmieri)